



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale n. 10 del 18/05/2023

OGGETTO: MANUTENZIONE, PULIZIA E DISERBO DEI TERRENI INCOLTI

IL SINDACO

Premesso che l'abbandono l'incuria e la mancanza di adeguata manutenzione delle essenze vegetali da parte dei proprietari e conduttori di fondi o aree, siti nel territorio comunale, possono creare problemi per la presenza di erbacce e di vegetazione incolta e secca a causa della propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata;

-che la Regione Sardegna ha provveduto ad approvare, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/53 del 04.05.2023 le prescrizioni regionali antincendio per il triennio 2023-2025, parte integrante del Piano regionale di previsione, e prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto ai sensi della legge 353/2000, al fine della loro immediata applicazione e dell'avvio della campagna informativa rivolta ai cittadini e a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti;

Considerato che il suddetto provvedimento prevede lo "stato di elevato pericolo di incendio boschivo", fatte salve eventuali modifiche anche per ambiti territoriali specifici in considerazione dell'andamento meteorologico stagionale, vige dal 1° giugno al 31 ottobre;

-che gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliato alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, sono consentiti solo esclusivamente a seguito di autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, secondo i termini e modalità stabiliti dalle prescrizioni regionali sopra richiamate;

Considerato che la presenza di terreni, recintati e non, siti all'interno e all'esterno del centro urbano, ricoperti da una folta vegetazione spontanea, rovi e arbusti, oggetto di deposito di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, possono provocare seri problemi di igiene, nonché sono potenziale causa di incendi, con conseguente pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata;

Rilevato che la regolare fruizione della viabilità pubblica può essere ostacolata dalla negligenza dei proprietari e conduttori delle aree incolte e dei frontisti che non eseguono tempestivamente la corretta manutenzione dei terreni di proprietà, provvedendo al taglio delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, creando impedimento, tra l'altro, alla corretta visione della segnaletica stradale del Comune di Capoterra;

Accertato che, per quanto riguarda le strade comunali, spesso non vengono osservate le norme sopra richiamate oltre a tutte le altre norme e cautele che disciplinano l'uso e garantiscono la normale circolazione e la sicurezza della viabilità;



Ritenuto necessario mantenere costantemente sotto controllo, sia da parte dei privati che degli enti proprietari o a qualunque titolo responsabili, la pulizia e la cura di aree ricadenti nel territorio comunale;

Atteso che è indispensabile adottare opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia di terreni incolti e di aree degradate, con particolare riferimento a quelle poste in prossimità di civili abitazioni;

Accertata la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art. 13 comma 1, della legge 241/1990;

Vista la L. 225/92, così come modificato dalla L. 100/2012 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

Richiamate le disposizioni regionali antincendio che dettano disposizioni di contrasto alle azioni, anche solo potenzialmente determinanti l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, di cui all'articolo 3 c. 3 della Legge 353/2000;

Visto l'art. 255 del D. L.vo 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 21/11/2000 n. 353;

Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 152 del 11.09.2009;

ORDINA

Allo scopo di eliminare le cause che possono costituire pericolo per gli incendi, creare situazioni potenzialmente di pericolo per la circolazione stradale, nonché pregiudizio all'igiene pubblica, con conseguente aggravio del pericolo per l'incolumità delle persone:

Ai proprietari, ai conduttori e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, siano di proprietà di Enti pubblici o di privati (soggetti giuridici o persone fisiche), nonché ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali private, di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati, che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, in ogni caso,

ENTRO E NON OLTRE IL 1° Giugno 2023,

e successivamente, ogni qualvolta necessario consistenti in:

- 1) Sfalcio dell'erba, regolazione delle siepi, taglio di piante, di rami, del fieno, delle sterpaglie e della vegetazione incolta e sfalcio di tutta la vegetazione secca anche in aree coltivate, ricadenti nella proprietà privata e pubblica, ricadenti nel territorio comunale;
- 2) Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, nelle aree private e pubbliche site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;
- 3) Rimozione dello sfalcio e dei tagli, dalle aree di cui ai precedenti punti 1) e 2) e conseguente smaltimento e conferimento (o riciclo) secondo le modalità previste per legge;



- 4) Nei terreni agricoli, la realizzazione di una fascia parafuoco nei confini e intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, di larghezza non inferiore a 5 metri;
- 5) Nei terreni siti in aree urbane periferiche la realizzazione di fasce protettive lungo tutto il perimetro di confine, aventi larghezza di almeno 5 metri;
- 6) La manutenzione, la pulizia, lo spurgo, con eventuali opere di risagomatura, dei fossi e dei canali di scolo e delle cunette, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali.

Gli enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali, di provvedere entro e non oltre il 1° Giugno 2023 al taglio dei cespugli e delle sterpaglie con asportazione e conferimento in discarica dei relativi residui, lungo tutta la viabilità di propria competenza e nelle aree di propria competenza non inferiore a 3 metri di larghezza;

Ai proprietari di distributori e depositi di carburante e di legname, di foraggio o altri materiali infiammabili di provvedere entro e non oltre il 1° Giugno 2023 alla realizzazione di idonee fasce di isolamento aventi una lunghezza pari a 10 metri.

AVVERTE CHE

In caso di inadempimento, salvo che il fatto non costituisca reato, o violazione a leggi e regolamenti statali e regionali, l'applicazione ai contravventori della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall' artt. 7 bis del D, Lgs n. 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di 500,00 euro importo modificato con delibera di Giunta Comunale n. 152 del 11.09.2009 il quale stabilisce un importo pari a 250,00. Per quanto non previsto nel presente provvedimento si rinvia alle prescrizioni Regionali.

Le violazioni alle Prescrizioni Regionali antincendio saranno punite a norma dell'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 1.032,00 e non superiore a euro 10.329,00.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- 1) per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna;
- 2) entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DEMANDA

Al Settore Polizia Locale la vigilanza per la corretta osservanza della presente ordinanza.

Al Settore tecnologico e agli altri settori competenti, l'esecuzione con ogni doverosa urgenza dei provvedimenti gestionali conseguenti, in relazione alle aree di proprietà comunale e l'individuazione dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell'agro, dei dati catastali di ciascun fondo, e alla conseguente irrogazione dei provvedimenti sanzionatori, ivi compreso l'esecuzione d'ufficio dei lavori di pulizia e bonifica dei siti, per i quali si accerti l'inadempienza da parte di privati o altri soggetti, con conseguente addebito a carico dei trasgressori delle spese sostenute per l'intervento sostitutivo.

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, l'inserimento nel sito istituzionale dell'Ente e nei consueti modi di diffusione.



COMUNE DI CAPOTERRA

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza. Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 18/05/2023

IL SINDACO
Dott. Beniamino Garau